



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 79 DEL 27/06/2019

OGGETTO: PE. CA. C/ COMUNE DI CASTELLANETA. RISARCIMENTO DANNI. DETERMINAZIONI

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventisette** del mese di **Giugno** alle ore 10:00 presso la Sala Adunanze della sede municipale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Nome	Qualifica	Presenza
Gugliotti Giovanni	Sindaco	Presente
Angelillo Giuseppe Nicola	Assessore	Presente
Cellamare Alfredo	Assessore	Assente
D'Ettorre Anna Rita	Vice Sindaco	Presente
Scarati Cosimo	Assessore	Presente
Annicchiarico Grazia	Assessore	Presente

Totale presenti: 5 Totale assenti: 1

Assiste alla seduta Il Vice Segretario Dott. Giovanni Sicuro.

Assume la presidenza Il Sindaco avv. Giovanni Gugliotti, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

PREMESSO che:

- Con nota prot. gen. n. 12148 del 25/05/2018, la Sig.ra Ca. Pe., chiedeva il risarcimento delle lesioni subite in conseguenza di una caduta avvenuta in data 10/05/2015 alle ore 22:00 alla via Manzoni a causa di una buca presente sul manto stradale. Recatosi presso il locale nosocomio le veniva diagnosticata: "frattura scomposta del cuboide tarsale piede sinistro ed infrazione della base del 4° e 5° osso metatarsale piede sinistro.
- Con nota prot. gen. 6824 del 28/03/2017 la Sig.ra Pe. Ca., per il tramite del proprio legale Angela Maria Lucia Lassandro Pepe del Foro di Taranto sollecitava la richiesta di rinascimento del danno riservandosi di inviare la documentazione a comprova dell'avvenuto sinistro;
- L'Ufficio Contenzioso procedeva all'acquisizione della documentazione medico-sanitaria, delle foto dello stato luoghi e della dichiarazione testimoniale, necessari per poter meglio circostanziare il caso e definire il profilo di responsabilità dell'Ente rispetto ai fatti denunciati;
- L'ammontare complessivo del risarcimento richiesto dalla Sig.ra Pe. Ca. è pari ad € 15.245,00;
- In data 24/05/2019, con nota prot. n. 11884, questo Ente, valutando l'opportunità di una transazione per evitare l'alea del giudizio, proponeva di definire in via bonaria e stragiudiziale l'insorgenza lite, con il riconoscimento di una somma pari ad € 3.500,00 (tremilacinquecento,00), omnicomprensiva.

EVIDENZIATO che:

- A riscontro ultimo della proposta transattiva formulata, con nota prot. n. 11977 del 25/05/2019, la Sig.ra Pe. Ca., per il tramite del proprio legale, comunicava la propria accettazione.

CONSIDERATO che allo stato degli atti è urgente ed indilazionabile procedere alla liquidazione della somma dovuta, quantificata in € 3.500,00 (tremilacinquecento,00), a tacitazione e saldo di ogni pretesa conseguente al sinistro predetto, al fine di prevenire ulteriori aggravii di spesa conseguenti all'eventuale attivazione di azioni giudiziarie di controparte, con conseguente possibile condanna di questo Ente al risarcimento del danno, atteso che con la costituzione in giudizio si dovrebbero impegnare ulteriori somme per l'onorario professionale del legale di fiducia di questo Ente da incaricare.

DATO ATTO che l'approvazione dell'ipotesi transattiva rientra nella competenza della Giunta così come, peraltro, rimarcato dalla giurisprudenza (v., in particolare, Cass. civ. III sez. del 02 febbraio 2005 n. 2072) che si è occupata di tale materia, sia pure con riferimento alla normativa introdotta dall'art. 35 della legge 142 del 1990 riproposta con l'art. 48 del T.U.E.L. 267 del 2000.

CONSIDERATO, altresì, che secondo principi di diritto la transazione integra l'ipotesi di un nuovo contratto e, pertanto, è a quest'ultimo che occorre fare riferimento per accertare se sussistono i presupposti dettati dall'art. 183 del T.U.E.L. per procedere all'impegno di spesa.

RILEVATO, in altri termini, che non è applicabile l'art. 194 del T.U.E.L. sul riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, sia perché l'elenco dei casi in cui è possibile tale riconoscimento non può essere oggetto di interpretazione analogica, sia per la natura di nuova obbligazione giuridica della transazione.

EVIDENZIATO che, in merito alle transazioni, la Corte dei Conti ha rilevato che «le stesse, in considerazione della loro natura negoziale, presuppongono una decisione di pervenire ad un accordo con la controparte, con la conseguenza che l'Ente ha la possibilità di prevedere non solo il sorgere dell'obbligazione ma anche i modi e i tempi dell'adempimento. Ne discende che l'Amministrazione in tali casi è nelle condizioni di attivare le normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento) previste dall'art. 191 e di rapportare ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi» (deliberazione, in sede consultiva, delle Sezioni riunite della Regione siciliana n. 9 del 6 dicembre 2005).

CONSIDERATO, infine, che sulle proposte transattive di competenza della Giunta Comunale non è necessario acquisire il parere dei Revisori dei Conti.

CONSIDERATO altresì, che il Consiglio Comunale, in occasione delle discussioni sulla situazione finanziaria, più volte si è espresso sulla opportunità di definire transattivamente il contenzioso, ove possibile, al fine di evitare ulteriori esborsi dal Bilancio Comunale, specie nella situazione di predissesto in cui l'Ente versa.

DATO ATTO che sono stati acquisiti i prescritti preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 267/2000, dai funzionari responsabili dei servizi interessati

A voti unanimi favorevoli ed espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- di prendere atto, per le motivazioni tutte espresse in narrativa, della proposta transattiva per la definizione stragiudiziaria della vicenda della Sig.ra Pe. Ca. c/ Comune di Castellaneta, così come da istruttoria del Funzionario Responsabile 1^ Area, dott. Giovanni Sicuro, riportata in premessa.
- di rimarcare che l'accettazione di tale proposta avviene soltanto in considerazione dell'alea collegata all'eventuale trasposizione in sede giudiziale della vicenda e senza riconoscimento alcuno di responsabilità;
- di stabilire che alla spesa derivante dall'esecuzione della presente deliberazione, pari ad € 3.500,00 (tremilacinquecento,00), si farà fronte con i fondi del Bilancio Comunale, con imputazione della stessa al capitolo 10640 del Bilancio 2019;
- demandare al funzionario responsabile del servizio l'adozione di tutti i provvedimenti connessi e conseguenti al presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
(Giovanni Gugliotti)
(atto sottoscritto digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO
(Dott. Giovanni Sicuro)
(atto sottoscritto digitalmente)